

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 23 aprile 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Oliverio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzi, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 aprile 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CARBONELLA: « Disposizioni per l'incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (2678);

FRANCESCA MARTINI: « Disciplina della professione di insegnante di tennis » (2679);

PAPPATERRA: « Disposizioni in materia di iscrizione alla prima fascia professionale dell'albo dei segretari comunali

e provinciali degli idonei ai concorsi per segretario comunale indetti negli anni 1990-1996 » (2680).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di un disegno di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

I Commissione (Affari costituzionali):

S. 1052. — « Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1696-B) *Parere delle Commissioni III, IV, V, VII e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).*

**Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 aprile 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2-duodecies, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, la relazione sulla consistenza, destinazione, utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e stato dei processi di sequestro e confisca, aggiornata a febbraio 2002 (doc. CLIV, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera del 17 aprile 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea BURANI PROCACCINI n. 9/1544/1, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 settembre 2001, concernente misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Trasmissioni dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 18 aprile 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, recante disposizioni in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione di attività commerciale, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 19 aprile 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, della legge 26 maggio 1975, n. 184, la relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia-Finmeccanica-Boeing per la produzione del velivolo B767, riferita al 31 dicembre 2001 (doc. XXXIX, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro dell'economica e delle finanze.

Il ministro dell'economica e delle finanze, con lettera in data 19 aprile 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, la relazione sulla gestione del totalizzatore nazionale in materia di scommesse sportive, riferita al periodo luglio-dicembre 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1214 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 MARZO 2002, N. 22, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALL'UTILIZZAZIONE DEL COKE DA PETROLIO (PET-COKE) NEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE (APPROVATO DAL SENATO) (2628)

(A.C. 2628 — Sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione n. 2628 relativo al decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, che reca disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del *coke* da petrolio (*pet coke*) negli impianti di combustione;

premesso che Gela è una realtà fra quelle classificate ad alto rischio ambientale e per tale motivo per il suo territorio è stato previsto un piano di risanamento, che però è rimasto sulla carta;

la regione Sicilia non ha mai erogato i fondi trasferiti a suo tempo dal Ministero per l'ambiente per finanziare l'avvio del piano di risanamento e a nulla è valso, almeno fino ad oggi, il commissariamento della Regione e l'individuazione del commissario *ad acta* nella figura del prefetto di Caltanissetta;

impegna il Governo

a potenziare i sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria di quella zona onde dotare la provincia di Caltanissetta di una rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico aggiornata e potenziata per permettere anche il rilevamento, ad oggi non

possibile, dei cosiddetti microinquinanti, di cui il *coke* da petrolio è particolarmente ricco.

9/2628/1. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione n. 2628 relativo al decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, che autorizza l'utilizzo del *pet coke* come combustibile;

premesso che:

deve essere considerato preminente l'interesse alla tutela della salute delle popolazioni che vivono in aree in cui sono presenti impianti di combustione del *coke* da petrolio o impianti di combustione di altre sostanze derivanti dalla lavorazione del petrolio caratterizzate da un alto contenuto di zolfo e di metalli pesanti come il *tar*;

è necessario garantire la salvaguardia dell'ambiente e della sanità pubblica dall'inquinamento atmosferico determinato dalle emissioni in atmosfera;

impegna il Governo

a presentare annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle condizioni ambientali dei siti in cui sono attivi impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano il *tar* come combustibile;

a garantire alla popolazione ed ai lavoratori l'informazione periodica sulle emissioni degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano il *tar* come combustibile e sulle conseguenze per la salute dei cittadini e dei lavoratori;

ad avviare, d'intesa con le regioni, le province, i comuni interessati, in collaborazione con le rispettive Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, una indagine scientifica ed epidemiologica al fine di acquisire tutte le informazioni utili per valutare l'impatto dell'utilizzo di *tar* sulla salute pubblica con particolare riferimento all'incidenza di leucemie, tumori e malattie della respirazione nelle popolazioni interessate dagli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano il *tar* come combustibile, al fine di individuare ulteriori iniziative per garantire la tutela dei cittadini e dei lavoratori dell'area interessata dagli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano il *tar* come combustibile e dei comuni limitrofi.

9/2628/2. Bulgarelli, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Zanella, Lumia.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione n. 2628 relativo al decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, che autorizza l'utilizzo del *pet coke* come combustibile;

premesso che:

deve essere considerato preminente l'interesse alla tutela della salute delle popolazioni che vivono in aree in cui sono presenti impianti di combustione del *coke* da petrolio;

è necessario garantire la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico determinato dalle emissioni in atmosfera;

impegna il Governo

a presentare semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle condizioni ambientali dei

siti in cui sono attivi impianti industriali che utilizzano il *pet-coke* come combustibile;

a garantire alla popolazione ed ai lavoratori l'informazione periodica sulle emissioni degli impianti di combustione del *pet-coke* e le conseguenze per la salute dei cittadini e dei lavoratori.

9/2628/3. Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione n. 2628 relativo al decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, che reca disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del *coke* da petrolio (*pet coke*) negli impianti di combustione;

premesso che il decreto in esame autorizza l'uso del *coke* da petrolio come combustibile;

impegna il Governo

a promuovere un accordo di programma con la regione Sicilia, la provincia di Caltanissetta, il comune di Gela e l'ENI, previo svolgimento di una istruttoria alla quale partecipano i sindacati dei lavoratori, le associazioni ambientaliste, le associazioni imprenditoriali e dei cittadini, volto al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) adozione della migliore tecnologia disponibile, con particolare riferimento alla gassificazione del *pet-coke*;

b) individuazione di nuove attività produttive ambientalmente compatibili, con particolare riferimento alla possibilità di riconversione dell'impianto alla produzione di bitumi di eccellenza;

c) risanamento dell'area e delle attività produttive attraverso innovazioni di processo e di prodotto compatibili con l'ambiente e la salute dei cittadini e dei lavoratori;

d) mantenimento dei livelli occupazionali;

e) svolgimento di una indagine epidemiologica per accertare i riflessi sui lavoratori e sulla popolazione delle emissioni prodotte dalle attività produttive del petrolchimico di Gela;

f) riduzione delle emissioni nei limiti imposti dalla normativa vigente, con particolare attenzione agli ossidi di zolfo, alle polveri e agli inquinanti tossici.

9/2628/4. Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella, Lumia.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione n. 2628 relativo al decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, che reca disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del *coke* da petrolio (*pet coke*) negli impianti di combustione;

considerato che:

l'utilizzo di tale combustibile comporta emissioni ad alta concentrazione di metalli pesanti, IPA, ossidi di zolfo e polveri inquinanti;

occorre incentivare le imprese ad adottare programmi di riduzione progressiva delle emissioni degli impianti in atmosfera, investendo sul miglioramento degli impianti e sull'abbattimento dei prodotti della combustione e utilizzando le migliori tecniche disponibili al fine di eliminare o, qualora non fosse possibile, limitare al minimo le emissioni inquinanti;

il tema dell'influenza delle emissioni inquinanti sulle variazioni climatiche è particolarmente sentito in questi giorni ed è in corso in Italia la procedura parlamentare di ratifica del protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni globali dei gas clima-alteranti;

è appunto iniziato presso la Camera dei deputati l'esame del relativo

disegno di legge al fine di ottemperare agli impegni assunti in sede comunitaria, che prevedono la ratifica entro la data del 14 giugno 2002;

impegna il Governo

ad adottare programmi di incentivi per le imprese che adottano sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, nonché a rafforzare i controlli attuati sui singoli impianti.

9/2628/5. Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lumia.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione n. 2628 relativo al decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, che reca disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del *coke* da petrolio (*pet coke*) negli impianti di combustione;

considerato che il decreto in esame autorizza l'uso del *coke* da petrolio come combustibile, anche per produrre energia elettrica non esclusivamente funzionale ai processi propri della raffineria di Gela,

impegna il Governo

al fine di garantire l'adeguamento a produzioni maggiormente eco-compatibili dell'impianto petrolchimico di Gela, a provvedere all'aggiornamento ed all'attuazione delle intese di programma, già sottoscritte dai Ministeri dell'ambiente, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dalla Regione siciliana, dalla provincia di Caltanissetta, dal comune di Gela e dai comuni interessati, per gestire in modo unitario ed integrato tutte le problematiche ambientali dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale di Gela e garantire il pieno utilizzo degli investimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995 per i relativi piani di risanamento e disinquinamento, procedendo alla conclusione di un accordo di programma con l'Agenzia regionale per la

protezione dell'ambiente siciliana per la sorveglianza dell'inquinamento nell'area.

9/2628/6. Lion, Giacomo Ventura.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione n. 2628 relativo al decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, che reca disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del *coke* da petrolio (*pet coke*) negli impianti di combustione;

considerato che il decreto in esame autorizza l'uso del *coke* da petrolio come combustibile, anche per produrre energia elettrica non esclusivamente funzionale ai processi propri della raffineria di Gela,

impegna il Governo

ad avviare, d'intesa con la regione Sicilia, una indagine scientifica ed epidemiologica al fine di acquisire tutte le informazioni utili per valutare l'impatto dell'utilizzo di *pet-coke* sulla salute pubblica, con particolare riferimento all'incidenza di malformazioni neonatali, leucemie e tumori nella popolazione di Gela, al fine di individuare ulteriori iniziative per garantire la tutela dei cittadini e dei lavoratori dell'area di Gela e dei comuni limitrofi.

9/2628/7. Giachetti, Giacomo Ventura, Cento, Lion, Realacci, Lumia.

La Camera,

premesso che:

la chiusura dello stabilimento petrolchimico di Gela di proprietà di AGIP Petroli, avvenuta a seguito del decreto di sequestro emesso dall'autorità giudiziaria in data 2 marzo 2002, relativo all'utilizzo del *pet coke*, ha dimostrato che l'economia di Gela, città di oltre ottantamila abitanti, riposa quasi esclusivamente sull'agonizzante stabilimento petrolchimico, dall'avvenire incerto, anche perché legato alle altalenanti e complesse prospettive della chimica nazionale e mondiale;

questa città del sud, per aver contribuito con migliaia di miliardi di imposte di fabbricazioni alle entrate dell'erario dello Stato, prelevate dal petrolio estratto dal sottosuolo gelese, si trova oggi ad avere l'ambiente compromesso, tanto che il sito è inserito in testi di legge come sede ad alto rischio ambientale; la salute dei cittadini è fortemente insidiata da patologie nascenti dalla presenza del petrolchimico (si vedano i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità) e l'ordine sociale è scardinato, stante il sopravvenire, sul finire degli anni sessanta, di agguerrite organizzazioni di stampo mafioso, prima non esistenti; l'indice di devianza minorile e di delitti in genere — assolutamente assenti prima dell'insediamento industriale — è altissimo;

attorno allo stabilimento petrolchimico, secondo la nota tematica, passata sotto il nome delle « cattedrali nel deserto », invece di fiorire uno sviluppo economico a beneficio della popolazione, sono prevalsi fenomeni negativi, come quelli anzidetti;

lo Stato ha il dovere e l'obbligo di evitare che possano ripetersi giornate quali quelle vissute nel mese di marzo scorso, e cioè che un'intera città, dall'oggi al domani, si trovi al collasso economico,

impegna il Governo

a varare per Gela un programma di profondo e totale risanamento dell'ambiente; di serio e costante monitoraggio dello stato di salute dei residenti; di riconversione dell'economia locale, valorizzando le risorse naturali del sito come l'agricoltura, il mare e il patrimonio archeologico, nonché consentendo la possibilità che l'accertata versatilità dello spirito d'iniziativa di molti validi imprenditori possa esprimersi a Gela, al fine di dimostrare che lo Stato non abbandona ma risarcisce quei siti sacrificati, nell'interesse del Paese, ad uno sviluppo selvaggio e non rispettoso delle vocazioni naturali del territorio.

9/2628/8. Giacomo Ventura, Realacci, Misuraca, Amato, Angelino Alfano.

La Camera,

in occasione della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione di *coke* da petrolio (*pet-coke*) negli impianti di combustione;

in considerazione della situazione ambientale generale di rischio per la salute della popolazione residente nell'area di Gela, rischio non escluso dall'Organizzazione mondiale della sanità, che, nel gennaio del corrente anno, in occasione della presentazione del rapporto su « Ambiente e stato di salute nella popolazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale », pur non rilevando « eccessi statisticamente significativi per nessuna delle cause di morte tumorale », eccezion fatta per i tumori dello stomaco e del colon, e affermando che « il profilo di mortalità dell'area è indicativo di uno stato di salute influenzato da numerosi fattori di rischio », quali « elevata incidenza di malattie infettive e precarie condizioni igieniche », conclude indicando « nell'intera area un aumento di rischio di contrarre un tumore polmonare fra gli uomini per le generazioni più giovani » e avvertendo che « tale tendenza (...) suggerisce l'accumularsi di effetti sulla salute legati ad esposizioni professionali (...) che non vanno sottovalutati »;

considerati anche i finanziamenti già assegnati alla regione Sicilia allo scopo di avviare azioni di risanamento dell'area del petrolchimico di Gela che non risultano essere stati utilizzati,

impegna il Governo

a stipulare, entro un congruo termine di tempo, un accordo di programma che coinvolga i Ministeri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, la regione Sicilia, la provincia di Caltanissetta, il comune di Gela e l'Eni e assicuri la partecipazione delle associazioni di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle associa-

zioni ambientaliste e della cittadinanza, per la riduzione dell'impatto ambientale del petrolchimico nell'ambito di un generale piano di risanamento dell'intera area, che persegua, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) adozione delle migliori tecnologie disponibili,

b) individuazione di nuove attività produttive ambientalmente compatibili:

c) risanamento dell'area e delle attività produttive attraverso innovazioni di processo e di prodotto compatibili con l'ambiente e la salute dei cittadini e dei lavoratori;

d) mantenimento almeno dei livelli occupazionali esistenti al 1° gennaio 2002;

e) svolgimento di un'indagine epidemiologica per accertare la situazione sanitaria dei lavoratori e della popolazione residente;

f) riduzione delle emissioni del petrolchimico, con particolare attenzione agli ossidi di zolfo, alle polveri e agli inquinanti tossici;

g) garantire il sollecito impegno delle risorse economiche già stanziato;

h) reperire, con azioni ordinarie e straordinarie, eventuali ulteriori risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di risanamento.

9/2628/9. Realacci, Vianello, Vigni, Pignionica, Vendola, Cento, Giacomo Ventura, Cardinale, Burtone, Reduzzi, Ruggieri, Parolo, Lumia.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del *coke* da petrolio (*pet-coke*) negli impianti di combustione;

premessi che:

nell'ambito della politica energetica nazionale, occorre affrontare la necessità della riconversione degli impianti a maggior impatto ambientale, individuando prospettive di risanamento e di sviluppo per i territori interessati e privilegiando l'utilizzo di fonti energetiche alternative ed ecocompatibili;

ai fini della complessiva economicità dell'approvvigionamento energetico del paese occorre evitare l'attivazione di ulteriori impianti alimentati con fonti energetiche a forte impatto ambientale che richiedono dispendiose tecnologie per limitare le emissioni inquinanti in atmosfera e per tutelare gli ambiti territoriali interessati,

impegna il Governo

nell'ambito della politica energetica nazionale e del processo di autorizzazione del funzionamento degli impianti per la produzione di energia elettrica e termica, a limitare l'utilizzo del *pet-coke* ai soli impianti esistenti che già oggi utilizzano tale materiale come combustibile.

9/2628/**10**. Parolo, Guido Dussin, Nuvoli.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del *coke* da petrolio (*pet-coke*) negli impianti di combustione;

premessi che:

una politica energetica, che interagisca con tutte le competenze coinvolte nello sviluppo del territorio secondo il concetto dello sviluppo sostenibile, si basa su un uso razionale delle risorse energetiche, inteso sia nel senso della scelta più opportuna delle fonti di energia e delle loro modalità d'uso, sia nel senso del migliore uso finale dell'energia stessa;

la valorizzazione energetica dei rifiuti solidi urbani attraverso l'utilizzo di

impianti altamente tecnologici di termovalorizzazione del combustibile derivato da rifiuti (CDR) rappresenta un obiettivo strategico per il sistema economico globale;

negli altri Paesi dell'Unione europea la termovalorizzazione rappresenta la tecnica maggiormente utilizzata per lo smaltimento dei rifiuti, considerata quale tecnica più appropriata per la minimizzazione delle quantità e pericolosità dei rifiuti conferiti in discarica, con un contestuale raggiungimento di un elevato bilancio energetico ottenuto con la produzione di energia elettrica e termica;

le migliori tecnologie sviluppate in questo campo permettono di produrre energia ecocompatibile dalla combustione dei rifiuti solidi urbani ed industriali, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle direttive europee e nazionali,

impegna il Governo

nell'ambito della politica energetica nazionale, a promuovere la tecnica della termovalorizzazione dei rifiuti e ad incentivare l'utilizzo del CDR per la produzione di energia elettrica e termica.

9/2628/**11**. Guido Dussin, Parolo.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del *coke* da petrolio (*pet-coke*) negli impianti di combustione;

premessi che:

le problematiche connesse alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e dei loro effetti negativi sulle variazioni climatiche e sulla salute umana continuano ad essere oggetto di attenzione in campo internazionale e richiedono lo sforzo congiunto di tutti i paesi industrializzati e in via di sviluppo per arrivare ad ottenere risultati concreti ed efficaci;

il tema dell'influenza delle emissioni inquinanti sulle variazioni climatiche è particolarmente sentito in questi giorni,

in quanto il nostro paese si trova in fase di ratifica del protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni globali di sei gas, ed in particolare dell'anidride carbonica, essendo iniziato presso la Camera l'esame del relativo disegno di legge al fine di ottemperare agli impegni assunti in sede comunitaria che prevedono la ratifica entro la data del 14 giugno 2002;

in tema di tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, la normativa italiana già disciplina la materia delle emissioni ed è in corso di continua evoluzione in applicazione delle direttive comunitarie e dei protocolli internazionali; recentemente è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale che stabilisce il formato e le modalità della comunicazione dei dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo degli impianti industriali sottoposti alla disciplina della prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di attuazione della direttiva 96/61/CE;

occorre incentivare le imprese ad adottare programmi di riduzione progressiva delle emissioni degli impianti in atmosfera, investendo sul miglioramento degli impianti e sull'abbattimento dei prodotti della combustione e utilizzando le migliori tecniche disponibili al fine di eliminare o, qualora non fosse possibile, limitare al minimo le emissioni inquinanti;

parimenti, occorre incrementare il numero dei controlli programmati da parte delle autorità competenti, essendo il settore dei controlli il più confuso, inefficiente e bisognoso di interventi concreti per evitare disomogeneità nell'applicazione delle norme, oppure inutili inasprimenti degli adempimenti burocratici delle imprese,

impegna il Governo

ad adottare programmi di incentivi per le imprese che adottano sistemi antinquinamento per limitare al minimo le emissioni

inquinanti in atmosfera, incrementando parallelamente i programmi dei controlli attuati sui singoli impianti.

9/2628/**12**. Polledri, Parolo, Guido Dussin.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione n. 2628, relativo al decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, che reca disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del *coke* da petrolio (*pet-coke*) negli impianti di combustione;

rilevato come le modifiche introdotte dal decreto-legge in esame alla normativa vigente, sia in materia di rifiuti che di produzione di energia, potrebbero introdurre gravi conseguenze nell'intero territorio nazionale,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di sua competenza volta a limitare l'uso del *coke* da petrolio al solo petrolchimico di Gela.

9/2628/**13**. Vianello, Piglionica, Gambini, Vigni, Realacci, Reduzzi, Lumia.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto legge 7 marzo 2002, n. 22, che reca disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del *coke* da petrolio (*pet-coke*) negli impianti di combustione;

premesso che:

con deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata in data 30 novembre 1990, il territorio della provincia di Caltanissetta è stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995 veniva approvato il piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta-Sicilia orientale;

per tutti gli aspetti igienico-sanitari ed epidemiologico la conoscenza dei problemi non risulta allo stato attuale soddisfacente,

impegna il Governo

d'intesa con la Regione Sicilia, a promuovere studi epidemiologici che consentano di rilevare quali elementi possano eventualmente assegnare al fattore inquinamento atmosferico di origine industriale effetti determinanti sulla salute dei cittadini del territorio succitato;

a potenziare i sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria, con particolare riferimento ai microinquinanti di cui il *pet coke* è particolarmente ricco;

a monitorare la qualità delle falde idriche;

a garantire alla popolazione ed ai lavoratori un'adeguata informazione sui risultati delle rilevazioni già citate;

a fornire adeguata e periodica informazione alle competenti Commissioni parlamentari.

9/2628/**14**. Piglionica, Vianello, Vigni, Lumia.

La Camera,

vista la situazione nazionale e locale di Mantova e i possibili gravi effetti della lavorazione del petrolio e dei suoi derivati sulla salute dei lavoratori e dei residenti,

impegna il Governo

al fine di verificare l'impatto dell'utilizzo del *coke* da petrolio, ad istituire un osservatorio epidemiologico per controllare le varie malattie e i tumori correlati con le attività produttive industriali dei lavoratori e dei residenti delle città, come Mantova, sede degli impianti industriali oggetto della legge, e a presentare una relazione annuale alle competenti commissioni parlamentari sui risultati dell'osservatorio epidemiologico.

9/2628/**15**. Ruggeri.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

